

Circ. 03/2016  
18/10/2016

**Decreto correttivo Jobs Act**  
**Lavoro accessorio (buoni lavoro)**

Con il Dlgs n. 185/2016 il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano precedenti normative sul lavoro, tra cui quella dei “voucher” prevedendone una maggiore tracciabilità ed una specifica disciplina sanzionatoria.

Il nuovo art. 49, comma 3 del Dlgs 81/2015 stabilisce ora che i committenti imprenditori non agricoli e professionisti sono tenuti a comunicare **almeno 60 minuti prima** dell’inizio della prestazione, una serie di dati che specificheremo di seguito.

La comunicazione **(che non sostituisce, ma integra quella che attualmente viene eseguita sul portale INPS)** deve essere fatta tramite SMS o MAIL alla competente Direzione del lavoro.

Viene fortemente consigliato di ricorrere alla mail che consente una maggiore prova documentale, anzi è necessario stampare e conservare tali mail, che devono contenere:

**nell’oggetto:** codice fiscale del lavoratore e ragione sociale del committente

**nel testo:**

- dati anagrafici del committente
- codice fiscale del lavoratore
- luogo della prestazione
- il giorno di inizio della prestazione (che non potrà essere superiore a gg. **3**)
- l’ora di inizio e fine della prestazione.

**SANZIONI:** sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore.

**DECORRENZA:** immediata

Pubblicata anche su [www.studioferraro.eu](http://www.studioferraro.eu)